

Nuove norme per la tracciabilità degli Oli Vegetali Puri

Con una Circolare del 21 gennaio 2014 l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) ha fornito alcune importanti precisazioni riguardanti la tracciabilità degli oli vegetali puri. Ricordiamo che gli impianti alimentati con oli vegetali puri (Ovp) che accedono alla Tariffa onnicomprensiva di 0,28 €/kWh, possono mantenerla solo se gli oli sono tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009. In altre parole, beneficiano degli incentivi non solo gli oli vegetali nazionali, ma anche quelli europei, purché dotati di tutte le informazioni necessarie alla loro tracciabilità.

Al riguardo è recentemente intervenuto il Ministero delle Politiche agricole (Mipaaf) con la Nota n. 3999 del 20 gennaio 2014, in cui precisa che, le Società richiedenti la tracciabilità degli Ovp provenienti dai Paesi dell'Unione Europea devono fornire la certificazione della tracciabilità ai sensi del Regolamento 73/2009, individuando come punti fondamentali per la certificazione dell'origine comunitaria, l'attestazione della provenienza del seme utilizzato per la produzione di olio e la dichiarazione esplicita da parte dell'Autorità competente ai sensi del Regolamento 73/2009 che i semi sono stati coltivati nello Stato membro.

Con tale nota viene precisato che la delega ad operare nell'ambito dei sistemi di certificazione della sostenibilità ai sensi della Direttiva 2009/30/CE non può in alcun modo essere estesa a quanto previsto dal Regolamento 73/2009, anche se le informazioni certificate ai fini della sostenibilità sono adeguatamente verificate e possono essere utili anche per determinare la tracciabilità dei prodotti.

Pertanto si ribadisce che le Società richiedenti la tracciabilità degli Ovp provenienti da semi dell'Unione Europea devono fornire all'Agea, in originale e con traduzione ufficiale in lingua italiana, contestualmente alla presentazione della richiesta, una certificazione di tracciabilità rilasciata dall'Autorità competente ai sensi del Reg. CE n. 73/2009.

Questa precisazione si è resa necessaria perché Agea aveva indicato le informazioni minime richieste per la certificazione di provenienza comunitaria di semi e/o olio vegetale precisando che le richieste di tracciabilità vanno corredate "delle informazioni minime indispensabili per la certificazione di provenienza contenute nella documentazione redatta dall'Autorità competente del paese comunitario di origine, con traduzione giurata in lingua italiana, ovvero in lingua inglese".

Ma gli operatori del settore avendo difficoltà nel reperire tali documenti attestanti la tracciabilità del prodotto da soggetti altri, si sono basati sulla delega ad operare nell'ambito dei sistemi di certificazione della sostenibilità ai sensi della Direttiva 2009/30/Ce.

Il Mipaaf con la Nota n. 3999 del 20 gennaio 2014 e Agea con la Circolare del 21 gennaio 2014

occorre "fornire, in originale e con traduzione ufficiale in lingua italiana, una certificazione di tracciabilità rilasciata dall'Autorità competente ai sensi del Regolamento Ce n. 73/2009".

In altri termini, la certificazione di tracciabilità non può essere rilasciata da altro soggetto che non sia l'Autorità competente del Paese di provenienza. Precisando inoltre che "la delega ad operare nell'ambito dei sistemi di certificazione della sostenibilità ai sensi della Direttiva 2009/30/CE non può in alcun modo essere estesa a quanto previsto dal Regolamento 73/2009, anche se le informazioni certificate ai fini della sostenibilità sono adeguatamente verificate e possono essere utili anche per determinare la tracciabilità dei prodotti". L'unica "delega" che può essere presa in considerazione è quella rilasciata ad un soggetto delegato da parte dell'Autorità competente del Paese membro da cui provengono i semi.